



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO CULTURA, TURISMO E
POLITICHE GIOVANILI

Determinazione Dirigenziale	
N. 28/ 68	di data 09/06/22

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DI TRENTO "GIOVANE EUROPA" PER UN PERIODO DI ANNI 2+1 DECORRENTI DAL 10 GIUGNO 2019. PROROGA TECNICA FINO AL 31 DICEMBRE 2022, NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA. CIG N. ZE931E3195.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione del Dirigente nr. 28/57 di data 30 maggio 2019 è stata affidata, a seguito di regolare procedura di gara a evidenza pubblica, la gestione dell'Ostello della gioventù "Giovane Europa" di Trento sito in Via Torre Vanga n. 11 all'impresa individuale E. F. con sede a Rovereto (TN) – fr. Noriglio in via Chiesa San Martino, 6 per la durata di anni due, con possibilità di proroga in caso di positiva valutazione della gestione di un ulteriore anno, con decorrenza dal 10 giugno 2019;

atteso che, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato decretato lo stato di emergenza in tutto il Paese, a causa del progressivo diffondersi del contagio da virus COVID-19 e che è tuttora vigente;

ricordato che in applicazione delle disposizioni normative adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria, nonché del disposto di cui all'art. 165 d.lgs. 50/2016, si è provveduto con apposite determinazioni dirigenziali a disporre la rimodulazione delle condizioni contrattuali al fine di ripristinare le condizioni di equilibrio, in conseguenza degli effetti dell'emergenza sanitaria Covid-19;

ricordato inoltre che nel corso della predetta crisi sanitaria, nonché in particolare in occasione del successivo scoppio del conflitto ucraino, l'ostello ha assolto – in via complementare rispetto alla gestione più strettamente turistica, il cui afflusso restava fortemente limitato e condizionato – anche una funzione di accoglienza sociale, in stretto raccordo e collaborazione con le amministrazioni comunale e provinciale, contribuendo ad offrire risposta a bisogni emergenti ed urgenti, operando in una logica di prossimità e modularità dell'intervento;

preso atto che con determinazione dirigenziale n. 67 dd. 7 giugno 2022 è stato approvato il Capitolato e indetta la procedura di gara per l'affidamento della concessione a terzi del servizio gestione dell'Ostello della gioventù "Giovane Europa" di Trento sito in Via Torre Vanga n. 11 per il periodo 2023-2029;

rilevato che la data stimata di avvio della nuova concessione è fissata, in ragione delle tempistiche di gara e della relativa complessità tecnica al 1 gennaio 2023 e che pertanto si rende necessario disporre una proroga tecnica del contratto attualmente in essere fino al 31 dicembre 2022 al fine di consentire l'espletamento della procedura di gara;

rilevato che la proroga tecnica risponde all'esigenza di assicurare continuità al servizio

pagina 1/5

ricettivo turistico, accogliendo domande di turismo low-cost in un'ottica di accessibilità dell'offerta cittadina, ma anche di offrire continuità di accoglienza in rapporto alla perdurante e preminente situazione di emergenza sociale, cui la ricettività dell'Ostello sta temporaneamente offrendo risposta, in collaborazione e stretto raccordo con le organizzazioni del settore;

ricordato che nell'ambito della rimodulazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario del contratto in essere era stata già prevista, con determinazione nr. 28/21 dd. 23/02/2022, una riduzione del canone di concessione proposto in gara, in ragione delle oggettive limitazioni alla fruizione della struttura derivanti dai protocolli sanitari e di sicurezza in atto, che prevedono in particolare una riduzione della capienza massima effettiva dell'Ostello e l'esclusione della fruizione condivisa delle stanze, fatto salvo il caso di ospiti stabilmente conviventi;

rilevato che le predette limitazioni permangono pur a seguito della dichiarata cessazione dello stato di emergenza essendo preordinate a contenere la diffusione dei contagi, che tutt'ora persistono sul territorio nazionale ed internazionale, tenuto conto delle specificità organizzative e logistiche della struttura, che non dispone ad esempio di bagni condivisi finestrati e delle ulteriori complessità derivanti da una fruizione "mista" della medesima, che nell'attuale contingente situazione assume una valenza socio-assistenziale centrale e strategica per l'ambito cittadino, che si rende necessario mantenere anche nelle prossime mensilità;

ritenuto pertanto che ai fini della presente proroga possano trovare ancora applicazione le indicazioni e valutazioni contenute all'interno dei documenti previsionali elaborati in relazione al precedente rinnovo in quanto:

- in via prudenziale si prevede il mantenimento dei protocolli sanitari attualmente vigenti, tenuto conto della brevità della gestione prorogata, dell'incertezza in merito all'evoluzione pandemica sui mesi futuri ed in particolare sul periodo autunnale, nonché delle specificità della struttura e della persistenza di una gestione mista turistica e sociale, che rende opportuno il mantenimento di maggiori attenzioni;
- le tempistiche di attivazione della presente proroga, in uno con l'incertezza che ha caratterizzato tutte le fasi di programmazione degli arrivi dal punto di vista turistico non hanno consentito alla struttura di intercettare in maniera efficace grandi gruppi organizzati, così come avveniva nelle annualità passate, quando gli accordi con i medesimi gruppi venivano assunti con plurime mensilità di anticipo, secondo prassi obiettivamente non attuabili nel corrente anno. La situazione di incertezza in merito agli sviluppi della struttura, dei relativi lavori da svolgere e delle conseguenti procedure di gara, in uno con l'incertezza della domanda potenziale e degli sviluppi del quadro epidemiologico ed internazionale non ha infatti consentito di svolgere tale programmazione nei mesi gennaio-aprile, incidendo negativamente sulla programmazione dei grandi gruppi;

ritenuto inoltre necessario che le valutazioni summenzionate vengano integrate con un'analisi accurata dell'impatto che l'utilizzo misto della struttura ha avuto e può avere sulla sostenibilità nel tempo della relativa gestione, considerato che in un'ottica di sistema e sostenibilità complessiva dell'intervento non è possibile prevedere che per l'accoglienza sociale vengano corrisposte le ordinarie tariffe medie applicabili all'ostello, disponendosi per contro una mera copertura dei costi effettivi di messa a disposizione, predisposizione e pulizia degli spazi;

ritenuto in questo senso necessario prevedere che limitatamente ai posti dedicati ad accoglienza sociale non sia dovuta corresponsione del canone annuo di concessione ordinariamente richiesto per la gestione turistica, disponendosi che il conteggio dell'importo da scomputare dal canone per impiego legato all'accoglienza sociale della struttura sia effettuata a consuntivo in ragione dell'incidenza effettiva dei periodi di utilizzo con finalità ad accoglienza sociale in rapporto ai posti potenziali della struttura;

ritenuto che tale variazione risponda ad una preminente esigenza di tutela delle persone e di sostenibilità del sistema di accoglienza complessivamente considerato, a beneficio di una pluralità di azioni ed interventi collaterali che, recuperando finanziamenti e disponibilità dai costi di stretta accoglienza, possono essere messi a disposizione degli accolti in un'ottica di integrazione, assistenza ed efficace accompagnamento sul territorio;

ritenuto che tale variazione possa essere applicata anche in relazione all'esperimento della presente proroga tecnica, in quanto motivato da circostanze – un conflitto armato, in uno con la perdurante esigenza di assicurare una gestione attenta dal punto di vista sanitario in relazione ai protocolli covid applicabili – non prevedibili all'atto della sottoscrizione del contratto;

richiamata la nota prot. n. 160769 dd. 8/6/2022 con la quale il gestore, su conforme richiesta avanzata dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 155378 di data 01/06/2022, si dichiara disposto a proseguire con la gestione in proroga del contratto;

ritenuto che l'esercizio della proroga tecnica per il contratto in oggetto risponda a finalità di pubblico interesse in quanto:

- una chiusura della struttura sarebbe foriera di evidenti disagi, sia per le persone attualmente ivi ospitate, che per le modalità di risposta ai bisogni emergenti, strettamente correlati alla vigente situazione di conflitto e priverebbe altresì la città di una importante struttura turistica low-cost;
- un affidamento che segni una discontinuità rispetto alla gestione in essere non appare praticabile, sia in ragione dell'esigenza di assicurare stabilità di accoglienza, che in ragione dell'evidente diseconomicità della relativa gestione per un lasso temporale così contenuto, anche in termini di voltura delle utenze, sgombero della struttura ed inserimento delle dotazioni del nuovo entrante, elaborazione della documentazione di sicurezza e delle prescritte domande ed autorizzazioni, coordinamento per la gestione delle pratiche e delle prenotazioni aperte;

ritenuto pertanto, alla luce di tutto quanto sopra premesso, necessario ed opportuno disporre la proroga tecnica del contratto attualmente in essere fino al 31 dicembre 2022 alle condizioni e con le modalità riepilogate in premessa e riportate all'interno del contratto, che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante ed essenziale;

atteso che l'entrata per il periodo 10 giugno 2022 – 31 dicembre 2022, sarà accertata all'atto dell'emissione delle fatture, con imputazione della stessa al capitolo 30087 (proventi da concessione Ostello della Gioventù – rilevante IVA), con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024 e che sarà esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2022;

visto il nuovo schema di atto di proroga, Allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

considerato che, in esecuzione della legge provinciale 09.12.2015, n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al

D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e relativi atti attuativi;
- la L.p. n. 2/2016 e s.m.
- la L.P. n. 3/2020 e s.m.;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale dd 30.12.2020 prot. n. 83/2020/05 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di disporre la proroga tecnica del contratto attualmente in essere fino al 31 dicembre 2022 alle condizioni e con le modalità riepilogate in premessa e riportate all'interno del contratto che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante ed essenziale;
2. di approvare lo schema di atto di proroga tecnica tra il Comune di Trento e l'impresa individuale E.F., per la concessione del servizio di gestione dell'Ostello per la gioventù "Giovane Europa" di Trento, di cui all'Allegato n. 1, che forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
3. di prendere atto che la proroga della concessione sopra disposta avviene a tutti i patti e condizioni di cui al contratto sottoscritto in data 17 luglio 2019 rep. n. 1147, salve le modifiche contrattuali disposte con l'atto di proroga e riportate nelle premesse;
4. di dare atto che il canone per il periodo di proroga della gestione a partire dal 10 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 viene fissato in euro 20.421,37.= (ventimilaquattrocentoventuno/37), oneri fiscali esclusi fatto, salvo lo scomputo, a consuntivo, della quota di canone teorico relativa all'impiego della struttura per finalità di accoglienza sociale concordate con l'amministrazione comunale, per le quali il canone non è dovuto secondo quanto disposto in premessa;
5. di rinviare a proprio successivo atto l'esatta determinazione, a consuntivo, del canone dovuto dal soggetto gestore in applicazione di quanto previsto con il presente atto, disponendo conseguentemente il rinvio dell'accertamento della relativa entrata, sul capitolo 30087 (proventi da concessione Ostello della Gioventù – rilevante IVA), con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto di proroga di cui al punto 2 in forma di atto pubblico amministrativo la sottoscritta Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili;
7. di indicare quale responsabile del procedimento e quindi della gestione del contratto, ai sensi degli art. 7 – bis, comma 3, lettera g) del Regolamento per la disciplina dei

contratti, la Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili;

Allegati in formato elettronico
Allegato 1: Schema di contratto

Allegati in formato cartaceo
\\

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Laura Begher

Trento, addì 09/06/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO CULTURA, TURISMO E
POLITICHE GIOVANILI

Determinazione Dirigenziale	
N. 28/ 68	di data 09/06/22

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DI TRENTO "GIOVANE EUROPA" PER UN PERIODO DI ANNI 2+1 DECORRENTI DAL 10 GIUGNO 2019. PROROGA TECNICA FINO AL 31 DICEMBRE 2022, NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA. CIG N. ZE931E3195.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 9 giugno 2022

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi